



Ministero
dell'Economia
e delle
Finanze



Regione
Toscana



Ministero
delle
Infrastrutture
e dei
Trasporti

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA
GIUNTA DELLA REGIONE TOSCANA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL SETTORE
DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

- VI ACCORDO INTEGRATIVO -

Logo MEF

Logo Regione

Logo ANAS SPA

Logo MIT

Roma, xx dicembre 2005

**IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E LA REGIONE TOSCANA**

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione Toscana, approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro per il settore delle Infrastrutture di Trasporto sottoscritto il 24 maggio 2000;

VISTO il I atto integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 28 marzo 2003;

VISTO il II accordo integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 30 aprile 2004;

VISTO il III accordo integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 28 dicembre 2004;

VISTO il IV accordo integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 31 marzo 2005;

VISTO il V accordo integrativo del predetto Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 27 luglio 2005;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n.109, "Legge quadro in materia di Lavori Pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente "Regolamento recante semplificazioni ed accelerazione della procedura di spesa e contabili";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61, ed in particolare l'articolo 15, comma 4 che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n.662 e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n.367;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

VISTO l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 194, n. 109, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico degli Enti Locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, articolo 11, recante disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art.1 della legge 17 maggio 1999 n. 144, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP), demandando al CIPE il compito di disciplinare modalità e procedure attuative;

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata il 9 ottobre 2003 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 concernente "Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante "Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" che attribuisce al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali e alla Direzione generale per la programmazione e i programmi europei la promozione, nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, degli Accordi tra lo Stato e le Regioni;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e dei trasporti n. 321 del 19 aprile 2005, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTA l'Intesa Generale Quadro sottoscritta dal Governo con la Regione Toscana in data 18 aprile 2003;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1997 n. 461 recante: l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98 comma 2 del decreto legislativo 112/98;



VISTO il DPCM del 21 febbraio 2000 recante l'individuazione ed il trasferimento, ai sensi dell'art. 101 comma del decreto legislativo 112/98, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

VISTO il Piano Generale dei Trasporti e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

VISTO il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica approvato con delibera di Consiglio regionale 22 giugno 2004, n. 63;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 relativa al finanziamento di interventi nelle aree depresse;

VISTA la delibera CIPE del 3 maggio 2002, n. 36 "Riparto risorse Aree depresse 2002-2004";

VISTA la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998- Periodo 2004-2007";

VISTA la Delibera n. 158 del 23/11.2004 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato la ripartizione finanziaria per settori delle risorse attribuite alla Regione Toscana dalla delibera CIPE n. 20/2004;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n 620 del 6 giugno 2005, con la quale si individuano, in coerenza con il punto 5 della deliberazione CIPE n. 20/2004, gli interventi da inserire nell'atto aggiuntivo all'APQ" per il settore delle Infrastrutture di Trasporto sottoscritto il 24 maggio 2000

Ritenuto necessario procedere all'integrazione dell'Accordo di Programma Quadro in materia di infrastrutture viarie, stipulato in data 24 maggio 2000 e successivi accordi integrativi in data 28 marzo 2003, 30 aprile 2004, 28 dicembre 2004, 31 marzo 2005 e 27 luglio 2005 con l'individuazione dei nuovi interventi ritenuti indispensabili e prioritari per la funzionalità e la sicurezza della strada regionale 74 e dello svincolo della statale n. 1 Aurelia in località Albinia;

Vista la nota 266 del 25 gennaio 2005, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concorda sui criteri proposti dalla Regione Toscana per l'individuazione degli interventi; fissando la data dell'Accordo per il 31 dicembre 2005;

VISTO il Piano degli investimenti regionali 2003 – 2007, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 35 del 27 febbraio 2002, e il relativo aggiornamento, a seguito del monitoraggio del dicembre 2004, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 19 del 1 febbraio 2005, che finanzia tra l'altro l'adeguamento e miglioramento della sicurezza della Strada regionale 74 Maremmana;

Vista la delibera di Giunta regionale n. _____ del _____ che approvano il presente Accordo Integrativo;

**STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

Articolo 1 **Finalità e obiettivi**

1. Il presente Accordo Integrativo VI (nel seguito denominato Accordo) all'Accordo di Programma Quadro per il settore delle infrastrutture di trasporto, sottoscritto in data 24 maggio 2000, successivamente integrato in data 28 marzo 2003, 30 aprile 2004, 28 dicembre 2004, 31 marzo 2005 e 27 luglio 2005, ha come finalità la realizzazione di un piano di interventi ritenuti strategici dagli strumenti di programmazione regionale nelle aree sottoutilizzate della regione, nonché funzionali e/o complementari a quelli di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.
2. Costituiscono parte integrante del presente Accordo le premesse, la relazione tecnica (allegato 1) e le schede attività/intervento (allegato 2).

Articolo 2 **Programma e costo degli interventi**

1. Gli obiettivi delineati al precedente articolo 1 verranno perseguiti tramite un programma integrato di interventi analiticamente descritto nella relazione tecnica allegata predisposta dalla Regione Toscana (allegato 1);
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono elencati nella successiva Tavola 1 ed opportunamente descritti nelle allegate schede (Allegato 2), redatte ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 26 agosto 2002 sulla gestione degli interventi tramite applicazione informatica e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma quadro citata in premessa;
3. Il costo complessivo dei suddetti interventi è pari a **€ 24.940.026,65**;

Tavola 1– Programma degli interventi (dati in euro)

Codice	Denominazione intervento	Costo
1	SRT “74 Maremmana” - Miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km. 40+000 al km. 44+000 “variante del fiume Flora” e sistemazione degli svincoli al km 49+860 e al km. 59+550;	8.140.026,65
2	SS 1 “Aurelia” - Lavori di adeguamento dello svincolo di Albinia al km. 150+800 e della viabilità accessoria (con eliminazione di passaggio a livello interno all’abitato di Albinia);	16.800.000,00
	TOTALE	24.940.026,65

Articolo 3 **Quadro finanziario**

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie relative al presente Accordo, dettagliato nelle allegare schede (Allegato 2) ai sensi della delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, ammonta ad un totale complessivo di **Euro 24.940.026,65**.
2. La successiva Tavola 2 riepiloga l'ammontare di risorse per fonti di finanziamento.

TAVOLA 2 FONTI FINANZIARIE E IMPORTO

FONTI FINANZIARIE	TOTALE (euro)
Stato - legge 208/1998 Deliberazione CIPE n. 20/2004 – Quota E.3 – Regioni Centro Nord	11.140.026,65
Stato – RFI S.p.a. – Legge 354/1998	2.700.000,00
Stato – Piano Decennale ANAS 2003-2012. Contratto di programma 2003 - 2005.	7.400.000,00
Finanziamenti Provinciali – Provincia di Grosseto	1.700.000,00
Finanziamenti Comunali – Comune di Orbetello con bilancio 2005 Cap. 119760 € 1.000.000, bilancio 2006 € 1.000.000.	2.000.000,00
Totale	24.940.026,65

3. Il trasferimento delle risorse per le aree sottoutilizzate è subordinato alla chiusura dei monitoraggi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio citata nelle premesse.

4. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivante dalla attuazione degli interventi individuali nel presente accordo e opportunamente accertate dal soggetto responsabile dell'Accordo in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammate, su proposta del Soggetto responsabile, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 punto 3.7.

Articolo 4 **Impegni dei soggetti sottoscrittori**

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza a:

a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegare al presente Accordo (Allegato 2);

- b) fornire al Soggetto Responsabile tutte le informazioni e il supporto necessari per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo ed in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
- c) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente;
- d) procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, sulla base delle relazioni di monitoraggio e proporre, se necessario, iniziative correttive, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'Accordo, al Comitato paritetico di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma;
- e) attivare e utilizzare a pieno e in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- f) rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
- g) segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere.

Articolo 5

Soggetto responsabile dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo le parti individuano quale soggetto responsabile il dott. Mauro Grassi, Direttore Generale della Direzione generale delle Politiche territoriali e ambientali della Regione Toscana.
2. Il Soggetto responsabile ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
 - e) verificare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
 - f) controllare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese, e comunicare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero Economia e Finanze (di seguito SPSTI) la lista degli

eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.1. della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;

g) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per ciascuna delle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto Concentratore);

h) inviare al SPSTI ed alle Amministrazioni Centrali firmatarie, entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa da trasmettere successivamente al Comitato paritetico di attuazione;

i) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;

j) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dalla citata Intesa Istituzionale di Programma;

k) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo. Nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo 9 dell'accordo sottoscritto il 24 maggio 2000.

Articolo 6 **Responsabile dell'intervento**

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo viene individuato il "Responsabile dell'intervento", che, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni.

2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art.8 del DPR 21dicembre 1999, n. 554, il Responsabile di Intervento ha il compito di

a) porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;

b) verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo e segnalare al Soggetto responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;

c) raccogliere ed immettere nell'applicativo Intese, secondo le indicazioni del Soggetto responsabile dell'Accordo e in ottemperanza a quanto disposto dalla citata Circolare sul

monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, i dati delle schede intervento, rispondendo della loro veridicità;

d) trasmettere al Soggetto responsabile dell'Accordo la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, le cause degli eventuali ostacoli che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e le relative azioni correttive poste in essere, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo;

e) fornire al Soggetto Responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria e utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;

f) consegnare, in particolare, elaborati al Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, gli atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

Articolo 7

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e forma parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma Quadro per il settore infrastrutture di trasporto sottoscritto il 24 maggio 2000.
2. L'Accordo ha durata sino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.
3. Le schede attività/intervento riportate nell'allegato 2 al presente Accordo, implementate ai sensi della delibera CIPE 76/2002 nell'applicativo Intese ovvero le schede successivamente aggiornate, riportano l'indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa. Tale soggetto assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute.
4. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di Programma che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.

Articolo 8

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia all'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 24 maggio 2000 e successivi atti integrativi.

Roma, xx dicembre 2005

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze



Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

.....

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

.....

Per la Regione Toscana

.....